Lavorazione bordin
dicembre

OSSERVAZIONI

SULL' OPUSCOLO DI UN ANONIMO

Lavoranzie boschive nel Circondario di Auronzo.

L' Opuscolo 24 Gennajo 1871, edito in Venezia nella Tipografia Sociale della Gioventù, di recente conosciutosi in Cadore, presenta al pubblico apprezzamento la questione importantissima delle lavoranzie boschive ad economia nel Circondario di Auronzo.

Appunto quindi, per la importanza della questione, è bene nell' interesse del paese, che si esamini, se l'opuscolista abbia colto nel segno nel difendere le lavoranzie.

Egli dice che tratterà la materia sotto il riguardo giuridico, economico, morale e forestale; ma è riuscito a dimostrare vantaggiose le lavoranzie sotto questi molteplici aspetti?

Noi ci richiamiamo al buon senso di chi lesse quell' opuscolo a dirci, se vi abbia o no riuscito; e sicuri della risposta negativa, entriamo anche noi nella discussione del soggetto portato in campo dall' opuscolista, nell' interesse non frainteso, ma bene inteso del detto Circondario; perchè noi, amando l' Italia, ne amiamo qualsiasi parte; ma in pari tempo nè pel tutto nè per la parte vogliamo privilegii; dichiarando che non analiticamente, ma sinteticamente ci opporremo alle idee dell'opuscolista, mentre in esso parci di vedere una persona, su cui a sprazzi riverberi la luce, non una persona, le cui idee, tutte e singole, si deggiano calcolare.

Lasciando per tanto da parte, se sia vero o no, che da secoli a secoli mai un soldato non sia venuto in Cadore a proteggere la legge ed il diritto; fatto che due o tre volte

anche in questo secolo avvenne, appunto per propugnare quei privilegii, che l'opuscolista, o inconscio, o da senno vuole sostenere pel suo Cadore; — lasciando da parte l'eroismo ed il patriottismo dei Cadorini, eroismo e patriottismo comune ai più, nati sotto il sole d'Italia; — lasciando da parte se le Autorità debbano o no temere dei pretesi predicati tumulti, appunto perchè vengono intaccati privilegii, che adesso non hanno più ragione di esistere in qualsiasi parte del bel paese, nè dovunque; — lasciando da parte il lavoro tenebroso e potente (nella mente esagerata dell'autore), che mina da tanti e tanti anni nella contrada, e suscita e compromette un popolo (parole iperboliche dell'opuscolista); — lasciando da parte la fermezza dei Cadorini riflettente al loro diritto; — lasciando da parte la devozione dei Cadorini alle Leggi ed all'Italia, dovere comune a tutti gl'Italiani; — lasciando da parte la pretesa dell'autore che al Governo del Re incomba la iniziativa di industrie, di arti e di commerci, disconoscendo l'elementare nozione economica, che sì fatta iniziativa è sola e propria dei cittadini; e cómpito del Governo non è, e non deve essere, che l'incoraggiamento, la protezione di istituti creatisi; — lasciando da parte se o no a viceversa del medio evo quì fioriscano scuole ed arti; colpa forse di questa insussistenza, la ignavia di taluni ricchi, la torpedine e la pigrizia, che emanano appunto dal considerare ad ogni costo privilegiato il Cadore; — lasciando da parte se il Cadore sia o no la Beozia d'Italia, anzi noi contrastandolo nella dignità del paese; — lasciando da parte se la patria del Tiziano debba o no preferirsi alla patria di Raffaello, di Michelangelo, di Dante, di Cavour, di Pagano, di altri grandi; — lasciando da parte, ad onore del Cadore, se non essendoci la Provvidenza ed i volontarii, il Cadore fosse o no salvo nel 1866, con che, senza avvedersene, l'autore si contraddice, come in cento altre parti del suo opuscolo; — lasciando da parte il sangue patrio, sparsosi nel 1848 e nel 1866 alla difesa della patria, se a

niuna delle altre parti d'Italia può rimordere di non avere fatto altrettanto; — lasciando da parte, cosa curiosissima, se o meno il Cadore dovesse essere, altra Savoja orientale d'Italia, dato in olocausto allo straniero, perchè all'autore soltanto serbiamo il privilegio della conoscenza pratica dei preliminari di pace; — lasciando da parte se i moti, più o meno rivoltosi del Cadore, possano portare effetto a Napoli, Roma, Torino, Firenze; — lasciando tutto questo da parte, entriamo nel merito della materia, e prima sotto l'aspetto giuridico.

L'opuscolista, partendo da principii e da idee generali, da altre riflettenti il patrio Statuto dice: *i boschi del Cadore sono degli uomini tutti del Cadore;* e da ciò ne ricava la conseguenza, che l'esercizio di questo diritto appartiene a tutti ed ai singoli uomini del Cadore.

Indi, l'autore, almeno per noi, parlando giuridicamente, doveva avvertire, che l'esercizio di questo diritto non avrebbe poi potuto assimilarsi all'esercizio del diritto di un privato, ma puramente e semplicemente all'esercizio del diritto di un ente giuridico.

Se a questo l'autore avesse avvertito ne conseguiva, che egli non potesse parlare se non erroneamente dell'esercizio del diritto di questo ente giuridico, come dell'esercizio del diritto di un privato; a questo per tanto non ponendosi mente dall'autore, il medesimo erroneamente parlava in linea giuridica, erroneamente parlava in linea economica, ritraendo delle conseguenze erronee giuridiche ed economiche; del che ognuno dev'essersi avveduto, avendo dovuto acccorgersi, come il soggetto delle lavoranzie boschive si allighi a principii di diritto, nello stesso tempo che a principii di economia sociale; dal che per le dette lavoranzie e le regole del diritto e della economia dovevano a vicenda consultarsi.

In fatti se il privato può disporre liberamente della cosa sua, l'ente giuridico nella sua disponibilità è circoscritto dalle Leggi dello Stato.

Il privato può distruggere la propria cosa, salvi i diritti dei terzi; l'ente giuridico non può, se anche volesse, distruggere ciò, che gli appartiene.

Il privato non è retto da leggi nel libero godimento della propria cosa; oltrecchè alle leggi generali, l'ente giuridico è sottoposto ai precetti di economia sociale.

Il privato può lavorare, come gli aggrada, il suo campo; l'ente giuridico è stretto in questo riguardo da leggi economiche.

Se i singoli uomini, viventi nel Cadore, fossero singolarmente e per una singola parte possessori delle foreste del Cadore, essi potrebbero a piacimento lavorare nei boschi.

Ma gli uomini tutti del Cadore essendone possessori; possessore non è un privato, ma un ente giuridico.

Nessuno, e tanto meno le Autorità preposte dal Governo del Re; niuna legge, e tanto meno una patria legge, possono contrastare il diritto appartenente ai Cadorini.

Ma altro si è il contrastarne il diritto, altro si è il regolarne l'esercizio.

Imiteremo anche noi nelle apostrofi l'autore.

Poveri Cadorini, se il Governo del Re non esercitasse il suo diritto e il suo dovere di regolare l'esercizio del vostro diritto!!

Allora sì, che, vittime di più o meno potenti, le vostre proprietà boschive, che vi fanno uomini di altre epoche, perchè per esse, almeno si dice, reclamate al privilegio, le vostre proprietà boschive svanirebbero.

Tengasi ben di mira il virtuale della questione.

Mediante le lavoranzie boschive a cosa si riuscirebbe?

Nè più nè manco all'annientamento del vostro diritto.

E voi, uomini tutti del Cadore, che altro non siete, nè altro vi si può considerare che un ente giuridico, potete perdere il vostro diritto?

Allora era ben meglio che regnasse lo straniero, conculcazione del diritto.

Ma il Governo del Re sorveglia, meglio di quanto lo pensi l'autore dell'opuscolo, il diritto dell'ente giuridico; le Autorità da esso preposte, meglio dell'autore dell'opuscolo, lo possono e lo devono tutelare.

Egli è vero che il Governo del Re non alimenta i privilegii medioevali.

Egli è vero, che le Autorità da esso preposte, non suscitano, a smania di popolarità, nello stesso tempo che alimentano codesti privilegii.

Egli è vero, che, come l'autore, le Autorità non gettano a sprazzi la luce sulle moltitudini ad apparire pretesi apostoli di libertà, ma vogliono ed esigono rispettato e sacro il diritto dell'ente giuridico.

L'autore vuole le lavoranzie boschive ad economia; le Autorità non le vogliono.

L'autore però, che vuole intatti i diritti del Cadore, colle lavoranzie proposte distrugge i diritti competenti agli uomini del Cadore.

È egli poi vero, che gli uomini tutti del Cadore possano e debbano reclamare dalle Autorità l'adozione del sistema delle lavoranzie boschive ad economia; possano reclamare per la conservazione di questo sistema?

Come si disse, l'esercizio del diritto di un ente giuridico è circoscritto da precetti economici.

Questi precetti, come in seguito vedremo, reclamano, che l'esercizio del diritto competente agli uomini del Cadore non sia praticato mediante le lavoranzie boschive ad economia.

Il privato si può esercitare, come crede, il suo diritto di proprietà; ma l'ente giuridico, come si disse, nol può; dappoichè il medesimo non può esercitare il suo diritto a danno del diritto delle venture generazioni.

Le lavoranzie boschive annientano quasi per il fatto, come dimostreremo, l'utile derivante dalla proprietà boschiva; un ente giuridico pertanto non può e non deve esercitare un diritto in modo da annientare il diritto stesso.

Dimostrato in tesi generale, come l'esercizio del diritto di un ente giuridico deva non equipararsi all'esercizio d'un diritto di un privato, nel che l'autore dell'opuscolo, in mezzo alle sue contraddizioni, sembra che in massima annuisca; — perchè a sostenere un principio, che contrasta con le nozioni elementari proprie di un ente giuridico, sorregge l'erroneo suo assunto alla Legge 27 Maggio 1811, che non contempla punto lavoranzie boschive di sorta?

Perchè si regge ad un Rescritto di opportunità del 12 Giugno 1812, che, appunto come una eccezione, serve di conferma alla regola generale?

Perche alla tolleranza Austriaca, di cui il Decreto dell'ex-Governo di Venezia 21 Giugno 1821?

Perchè alla tolleranza dello stesso Governo del 1840, che, pauroso sempre politicamente, pur di salvare i paesi occupati in Italia, assentiva anche a misure antieconomiche?

Perchè l'autore dell'opuscolo evoca privilegi, consuetudini, condizioni speciali del paese, a palliare il cattivo del sistema, che difende?

E poi, trattandosi di un ente giuridico vedemmo, come il medesimo deva attenersi a leggi emanate nell'interesse generale degli enti giuridici; e le lavoranzie boschive ad economia non possono, a nostro sommesso avviso, sussistere di fronte al principio giuridico generale.

L'articolo 128 della Legge Comunale e Provinciale fra altro dispone:

«Gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite dall'appalto delle opere dello Stato.»

Questa è una norma generale per tutti i Comuni del Regno; il Cadore quindi non può eccepirsi alla medesima.

I lavori dei boschi importano allogamento di opere, il cui valore oltrepassa di ben lunga le lire 500.

Ora se, allogando codesti lavori, gli stessi oltrepas-

sano l'importo anzidetto, a legge generale niuno potrà dubitare, che devano essere appaltati.

L'autore dell'opuscolo troverebbe una delusione ridicola della legge per sorreggere il proprio assunto.

Quale riputazione infatti meriterebbe una persona, la quale dicesse: l'appalto di una strada non deve calcolarsi dal valore complessivo del lavoro, ma dal valore delle singole opere degli operai? A risparmiarlo, le si riderebbe in viso.

Pell'anzidetto quindi, anche pel diritto scritto, non possono essere attuabili le lavoranzie ad economia, perchè in evidente opposizione al medesimo.

Concedasi pure, che, per certe opere, per certi casi speciali, una Autorità Amministrativa possa derogare ad un principio generale di diritto; ma questa Autorità di certo avrà delle ben sode ragioni a farlo, e in questo caso solo potrà emettere un precetto di opportunità; ma nel nostro caso no, e poi no; mentre le Autorità, a cui l'autore rivolgesi, se non da lui, apprenderanno da noi, come non sia, nè possa essere il caso di una eccezione.

L'articolo 128 vale più che tutte le consuetudini, tutti i privilegii evocati dall'autore.

L'articolo 128 è una norma generale di ordine pubblico.

Gli uomini del Cadore, ente giuridico, debbono osservare la Legge generale.

Gli uomini del Cadore appartengono pure all'Italia.

L'autore, anzichè decantare privilegii, proclami alto ai Cadorini: come Italiani osservate le Leggi del Regno.

Possibile, che se, come ente giuridico, non può non essere circoscritto da una legge generale, le Autorità vogliano, a benemeritarsi dell'opuscolista, decampare pel Cadore dalla osservanza della legge generale!

Possibile che dopo il parere del Consiglio di Stato 10 Luglio 1868 (1); di quel corpo autorevole legislativo,

(1) Vedi in fine.

che ebbe pur campo a conoscere, emanando quel suo parere, la pertinacia dei Cadorini nel privilegio; possibile che vogliasi e si ottenga di esautorare un principio di diritto generale, coll'adottare un sistema pel Cadore, che importerebbe poi anche la menomazione, se non l'annientamento del diritto di proprietà degli uomini del Cadore, degli utili derivanti dalla proprietà stessa!!

La sarebbe una di quelle follie, che non è lecito nemmen di presumere la si possa effettuare dalle Autorità preposte dal Governo del Re a tutela dei Comuni.

Abbenchè poi l'autore dell'opuscolo, a sostegno del suo assunto, dica «come l'erba nasce dal suolo, il ramo »dall'albero, così dalla proprietà rampolla naturalmente al »proprietario il diritto al lavoro»; citi i colonelli di montagna, altra piaga economica del Cadore; si riferisca e pretenda alla legge sul pensionatico; acclami allo spirito dei tempi; dica il lavoro del legname essere un lavoro sociale; canzoni poeticamente dettami, asseriti da esso, esotici al paese, contrarii alla natura delle cose; accenni alla ineluttabile ripugnanza della popolazione a cedere le lavoranzie, ed abbandonarle all'arbitrio e beneplacito di pochi, del qual abbandono dannoso non si sa trovare una ragione giustificativa; acclami ridicolamente allo spoglio mediante l'appalto; gridi ad un possibile usurpo della stessa proprietà boschiva; deplori poeticamente la possibile confisca delle braccia; predichi al monopolio; asserisca le lavoranzie boschive ad economia una cassa di pubblica beneficenza; assomigli l'asta ad un Sedan ed un Metz; accenni ad una camorra non si avvedendo di proteggere lui la camorra; perori sulla mancanza di un appoggio sicuro ad una famigliuola; ravvisi e sogni una mutazione della famiglia in servi ed in padroni; alluda ad una erronea persuasione dei Cadorini; strepiti sul privilegio dei pochi; si lagni, non conoscendo i tempi, di trasformazioni politiche ed economiche; dica le foreste del Cadore, le viti, i gelsi, gli ulivi, il granajo di questi monti; accenni all'intacco del sacro di-

ritto di proprietà, dell'uso della medesima; accusi l'asta come la causa della spopolazione in generale dei boschi, dimenticando le moltissime altre cause che spopolarono gli stessi; deplori il difetto del tozzo di pane, delle patate; alluda alle norme sapienti dei padri; converta, con figura rettorica, la madre in madrigna; possibile che le Autorità per queste ragioni, più o meno avventate, più o meno poetiche, più o meno concludenti, niuna al certo soffulta di prova; possibile che vi si lascino adescare?

Noi nol crederemo, perchè non le supponiamo, nè le abbiamo mai supposte desiderose di popolarità.

L'autore poi dà ad intendere che le faciture boschive ad economia sieno più utili della allogazione delle faciture ad appalto anche sotto il riguardo economico morale e forestale.

Vediamolo anzitutto con un confronto fra i due sistemi.

Il metodo propugnato dall'autore dell'opuscolo si chiama lavoro ad economia; noi non esitiamo di dirlo il più idoneo allo spreco del patrimonio comunale, avvantaggiando pochissimi, discapitando la massa dei lavoratori.

Il dirlo economicamente vantaggioso è una ironia.

Il riveli il suo meccanismo.

Scelte colle buone regole di conservazione e coltura silvana, e martellate dagli Agenti Forestali le piante destinate al taglio ed al lavoro, i boscajuoli, radunati in comizio, si eleggono un abboccatore che li rappresenti per le loro lavoranzie.

Rappresentanza affatto illusoria.

La prestazione di questo individuo, quasi sempre non riflette che la annotazione delle opere indicategli dai terzi; egli non le può controllare se vere, perchè rarissime volte, o mai, si reca a dirigere i lavori boscherecci.

L'abboccatore intende solo al proprio interesse.

Egli si è che anticipa la polenta ed il formaggio ai boscajuoli; e l'autore dell'opuscolo non può, nè deve igno-

rare quanto per questi poveri boscajuoli sieno cari quella polenta e quel formaggio, e non può nemmeno ignorare quanto bene se ne sappia rifondere sull'introito complessivo delle lavorazioni, che va a cadere in sue mani.

Condotti da pochi Capibosco gli operai e frazionisti compiono le operazioni forestali, non già con diligenza ed economia, bensì con danno dei prodotti utilizzabili e del bosco; consapevoli che, sia la loro respondenza, sia dell'abboccatore, non è che fittizia; e che il risarcimento del danno viene facilmente mitigato, se non per intiero condonato, dalla Rappresentanza Comunale, come di frequente accade.

Il lavoro poi giornaliero dura assai poco.

Ognuno può accertare che la mattina si va il più tardi possibile alla foresta; che, mangiata la polenta, e dati pochi colpi di mannaja, si torna a casa.

Basti si provi la presenza del boscajuolo all'atto dell'annotazione delle opere, onde compartecipare al dividendo dell'introito delle lavoranzie; non si calcola la importanza dell'opera.

Di qual valore poi sono gli operai?

In cento ne conti venti di laboriosi; gli ottanta sono comparse e non più: vecchi, fanciulli, impotenti; i più infingardi; ma questi ultimi però somigliano al bracco, quando si tratti di annotare la loro opera.

Dica chi non approfitta dello sperpero del patrimonio Comunale a mezzo di questo sistema, se l'anzidetto sia verità o esagerazione.

Come poi si compensino queste operazioni, lo dicano le tariffe instituitesi l'anno 1820, accresciute nel 1840, e per qualche Comune anche nel 1848 e successivamente.

Si esaminino pure le medesime, ed, avendo innanzi agli occhi la fatta pittura sul meccanismo del sistema riflettente le lavoranzie boschive ad economia, si dica se le dette tariffe non sieno tutto quanto possa immaginarsi di immorale, di ingiusto, di antieconomico.

Lo si provi anche alla stregua dei fatti.

Non pochi privati, ricchi proprietarii boschivi del Comelico, possedono foreste ad identiche o più malagevoli posizioni di quelle dei Comuni.

Eppure sono numerosi i casi nei quali gli abitanti più laboriosi del Comelico locano la propria opera in quei boschi per condurre a compimento tutti i lavori delle taglie, e ciò pel correspettivo di una metà o di due terzi meno dell'importo fissato dalle tariffe dei boschi Comunali; guadagnando, si noti, una mercede giornaliera maggiore di quella, che il frazionista ritrae lavorando pel Comune.

Con le tariffe quindi, per quanto si avvertì, non si compensa il merito dell'opera, ma si premia chi non lavora: e se da una parte si fomentano la immoralità, l'ozio, la inedia; dall'altra, a vantaggio dell'abboccatore boschivo e di chi ha interesse con questo, si depaupera il patrimonio Comunale; con che torna evidente, come, condotti a questo modo i lavori, a fronte delle pingui tariffe, i medesimi non riescano di utilità agli stessi lavoratori, e non offrano al termine della impresa che un tenue dividendo decimato dall'imgombro delle inutili opere, e da tante angherie, che per *fas et nefas* introdotte da consuetudini, solo prudenza ci consiglia di non esporre particolareggiatamente.

Diciamo ora del contrario sistema delle lavoranzie boschive, allogate dietro appalto; sistema che dalla Legge e dalla Autorità viene appoggiato.

Contrassegnati dagli Organi forestali, numerati, ben precisati, ed estimati nella loro continenza o prodotti gli alberi da atterrarsi od utilizzarsi nei boschi Comunali; studiate da detti Organi, o da Periti competenti, tutte le condizioni di sito, di lavoro, di lontananza; sarà percipua loro cura di valutare sopraluogo il vero merito della impresa, da appaltarsi, di ponderare le condizioni le più utili al corpo morale per mandarla ad effetto.

Nella valutazione del merito del lavoro, egli è certo,

che, non reggendo più il prezzo di favore e la eccedenza conseguenti alle tariffe, i lavori vanno ad appaltarsi a prezzo ben inferiore di quelle; donde un notabile vantaggio alla proprietà boschiva, non seguendo più l'ingiusto spreco del patrimonio, come nel sistema propugnato dall'opuscolo.

Aggiungi, che dall'appaltatore ripetesi una valida garanzia pegli assunti impegni; cosa non mai praticatasi verso gli abboccatori; — arrogi che per essa, e se non basta con essa pieggieria, l'appaltatore deve rispondere anche coll'importo relativo all'opera sua; e non soltanto per sè, ma anche pei suoi dipendenti.

Il Comune può e deve anzi ripetere dall'appaltatore il risarcimento per impuntualità ed inesattezza del lavoro, per danni, abusi qualunque sul bosco e sulle sue parti, per inosservanza ai patti di rigore del contratto, come a tutte le discipline di attinenza forestale.

Rifletti che all'appaltatore si fa obbligo di valersi nel lavoro, a preferenza ed a parità di circostanze, dell'opera dei Comunisti del luogo; che sta nel suo interesse, unito a quello degli stessi, il ricavare il maggior utile prodotto, ed evitare contemporaneamente ogni danno nel bosco, mentre in ciò appunto sta il frutto del suo lavoro, e di conseguenza il vantaggio del corpo morale.

Considera ancora che la impresa va assoggettata a controllo di rigore, alla più rigorosa collaudazione, non alla fittizia respondenza, come nel metodo dell'autore dell'opuscolo; e dietro soltanto la collaudazione stessa si corrisponde all'appaltatore il saldo delle sue prestazioni.

Da ciò le temute conseguenze di danni e di abusi nella abbattuta, nell'allestimento, nello esbosco dei prodotti legnosi di certo non si verificano; consapevole l'imprenditore, che, se non accorto per sè e pei suoi dipendenti, non sarebbe risparmiato alle penalità comminate nelle condizioni dell'appalto, una volta vi contravvenisse.

Erroneo poi quello che dice l'opuscolista, che nel me-

todo delle lavoranzie ad economia si usino i dovuti riguardi nella condotta delle taglie; chè anzi non si eseguiscono punto le prescrizioni forestali circa l'abolizione dei cunei di ferro (strozzi), coi quali i legnami vengono spaccati e quindi deprezzati.

E quì sappia l'autore dell'opuscolo, che, ove vi sieno Rappresentanti Comunali integerrimi e fermi alla osservanza delle condizioni contrattuali, i soprusi e le ruberie dei negozianti di legname, cui egli accenna a riguardo delle consegne, non avverranno; mentre intervenendo e cooperando alle consegne lo stesso appaltatore, si riesce meglio a tutelare l'interesse del Comune, se cointeressato ben sa che, facendo il vantaggio del Comune, protegge anche il proprio; viceversa degli abboccatori e frazionisti, che potrebbero porsi facilmente d'accordo cogli acquirenti ad impinguare sè stessi, defraudando il Comune.

Dal che tutto si potrà ben a ragione conchiudere, che col metodo della allogazione delle opere sorge la vera economia a tutela del corpo morale; si premia il laborioso non l'infingardo; si evita la demoralizzazione, la camorra propria più del vecchio che del nuovo metodo; camorra che spicca evidente dal vecchio metodo, perchè l'abboccatore non ha che lo scopo del proprio interesse, stimolo questo che non può paralizzarsi o togliersi nè dalla Rappresentanza Comunale nè dagli stessi Comunisti, e quella e questi cointeressati perchè le lavoranzie continuino sul vecchio sistema.

Ma senza le lavoranzie ad economia lo scrittore dell'opuscolo dice essere sul lastrico gli inoperosi, e gli impotenti al lavoro; e noi risponderemo che i primi, se ne sono capaci, possono altrove procacciarsi di che vivere, perchè non ci piace essere i patrocinatori degli infingardi; che pegli impotenti al lavoro, pegli infermi, pegli assolutamente bisognosi provvedono le leggi vigenti.

E quì a dimostrare, come l'appalto delle faciture sia a preferirsi alle lavoranzie boschive, ironicamente chiamate

ad economia, diremo, che se da quaranta anni retro si fossero regolati i lavori silvani nel modo, che da noi si propugna, si sarebbero risparmiate annualmente dalle 80 alle 100,000 Lire sprecatesi inutilmente a titolo di favore nel miglior compenso delle faciture boschive per retribuire chi non lavorò, chi non vuole lavorare, chi nelle Comuni o Frazioni possede animali da tiro, chi come abboccatore provvide al proprio interesse valutando alla esagerazione le somministrazioni fatte agli operai.

Se i Comuni del Comelico avessero in sè il cumulo degli importi da 40 anni sprecati, chi non vede che, nell'ingente capitale relativo, si avrebbe il più opportuno dei mezzi a soccorrere non solo ai bisognosi, ma ad iniziare e promuovere quegli istituti, di cui l'autore dell'opuscolo deplora la inesistenza?

E chi a fronte di tale vistoso risparmio, adottandosi il metodo da noi propugnato, non riconosce opportuna ed utile l'adozione del medesimo nell'interesse e dei singoli del Comelico e dei comuni del Comelico?

Chi non iscorge pure, che in tanto difendesi il sistema delle lavoranzie ad economia, in quanto colle medesime vengono a palliarsi degli ingiusti sussidii; per cui, a servirsi delle parole dette dal Consiglio di Stato, nel suo Parere già citato, *si riproducono sotto altro nome le antiche partecipanze, e le rendite del Comune sono applicate in largizioni, e possono alimentare il proletariato ed impedire lo sviluppo normale della proprietà e della famiglia contro gl'intenti delle Leggi sull'Amministrazione Comunale?*

Chi non vede, dopo il suesposto, che, col metodo delle lavoranzie ad economia, si insinua nelle popolazioni la tendenza alla infingardaggine; si paralizzano le braccia pur idonee al lavoro; si abitua il popolo a vedere nelle stesse un rimedio alla sua inoperosità, uno stimolo per saziare la sua cupidigia?

Chi non iscorge, pel fin qui detto, che, in sussistenza del metodo delle lavoranzie ad economia, non si sve-

glierà mai nel Comelico lo spirito alla laboriosità, lo stimolo al risparmio (dote dell'uomo laborioso, se nel medesimo vede il frutto del suo lavoro e si consola), spirito di laboriosità, che è causa di istituzione d'industrie e di commercii; spirito il medesimo che si vede iniziarsi nel Distretto di Pieve di Cadore, per cui quel Distretto, non dubitiamo, sarà di esempio per l'avvenire al resto del Cadore: pel quale spirito poste a confronto le popolazioni del Distretto di Pieve di Cadore con quelle del Comelico, queste sono a quelle di molto inferiori, vuoi come coltura intellettuale, vuoi come moralità, vuoi come vedute economiche?

E poi come si spiega l'enigma, che, a fronte dei grassi compensi mediante le lavoranzie boschive ad economia, il proletariato povero accresce nel Comelico, anzichè diminuire?

Dev'esserci di certo un peccato di origine.

A questi tempi in cui si decanta la libera concorrenza nelle speculazioni, perchè i lavori boschivi vi saranno sottratti?

E non è un errore massiccio il dire, che per la allogazione dei lavori boschivi ad appalto corra pericolo il diritto di proprietà?

E poi colla allogazione ad appalto si escludono forse dal lavoro i Comunisti?

No, che anzi, come si disse, è una condizione fattasi all'imprenditore di preferirli ad altri operai, con che ottiensi inoltre, che vedendo essi frazionisti, come più laboriosi saranno, più saranno compensati; ne consegue che il popolo apprenda: essere la laboriosità premio a sè medesimi.

Quanto poco poi l'autore dell'opuscolo sia istrutto rispetto ad economia silvana, basti il fatto, che egli non si perita di dichiarare dannoso il sistema della vendita degli alberi in piedi.

E sì che la vendita in siffatta guisa dei prodotti bo-

scherecci venne adottata come utile in Francia, in Prussia ed in altre Provincie d'Italia.

E sì che a prima giunta apparisce, come, data sempre la garanzia delle più scrupolose ed impreteribili controllerie a modo che si pratica in altri luoghi, rechisi con la vendita in sì fatta guisa una notabile semplificazione; se ognuno, anche profano si accorge, che per essa vengono a togliersi gli innumerevoli inconvenienti, abusi, contestazioni, che non vanno mai disgiunti dalla consegna ai compratori dei legnami ridotti in taglie.

Ma senza più concludiamo:

L'autore dell'opuscolo può essere stato retto da ottime intenzioni, propugnando il suo assunto; ma egli dalle medesime illuso non si accorse di difendere col suo assunto la immoralità e la inerzia; non si avvide come ambedue le fomentasse, come bandisse la crociata contro la eguaglianza della legge, contro la libera concorrenza; e, poco avveduto, munito di queste armi, rivolgevasi pel suo assunto al patrocinio delle Autorità.

Se non che le Autorità possono mai ascoltarlo ottemperando con ciò alle massime da lui sostenute?

Noi riputiamo che no; anzi, certi di questo, anche noi alla nostra volta ci rivolgiamo alle Autorità per impedire, che si tradisca davvantaggio la popolazione del Comelico e qualunque altra del Cadore col sistema delle lavoranzie boschive dette ad economia; per implorare che non si continui un sistema se di utile per alcuni, dannoso alla grande maggioranza della popolazione; per ottenere che a quel sistema sia surrogata la allogazione delle opere ad appalto; sistema questo, che, per quanto osservammo, è conforme all'esercizio del diritto di un ente giuridico, è conforme al diritto scritto, conduce alla moralità, abitua al lavoro, giova al Comune ed ai Comunisti, accresce le risorse Comunali, toglie il privilegio, propugna la libera concorrenza.

Anche noi amiamo il Cadore; anche noi amiamo que-

sta popolazione naturalmente sveglia, economa, laboriosa, patriotta; ma avremmo creduto di mancare al nostro sentimento di affetto verso il paese e verso la sua popolazione, se avessimo tenuto silenzio sulla questione delle lavoranzie boschive ad economia, e non disvelata alle Autorità la ingiustizia, la immoralità, la sconvenienza in senso economico, morale e forestale del sistema.

NOTA

—

Beni comunali nel Cadore. — Loro godimento. — Antichi originari. — Possesso. — Competenza.

Non avendo mai dimostrato gli antichi originari del Cadore, a senso del Decreto Italico 25 Novembre 1806 e dentro il termine ivi fissato, di essere gli unici proprietarii di quei beni comunali, essi non possono pretendere che ne siano esclusi dal godimento gli altri comunisti, che ne sono pure da tempo immemorabile in possesso.

A termini dello stesso Decreto, la questione è di competenza amministrativa, non essendo stato ancora abolito nel Veneto il Contenzioso Amministrativo.

(Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, 10 Luglio 1868).

La Sezione, veduta la relazione 9 Gennajo 1868 del Ministero dell'Interno, Div. V N. 32000, coi documenti uniti intorno ai ricorsi del Comune di Auronzo contro i decreti del Prefetto e della Deputazione Provinciale di Belluno, coi quali fu annullata una deliberazione del Consiglio comunale di Auronzo, e fu ordinata l'ammissione ai sussidi di alcune famiglie appartenenti ad esso Comune;

Visti i detti ricorsi;

Udito il relatore;

Ritenuto che, avendo il Consiglio comunale di Auronzo del 22 Maggio 1867, nell'esaminare alcune istanze di

particolari per conseguire i detti sussidi, dichiarato in via di massima, che alla compartecipazione dei redditi dei beni comunali non dovevano essere ammessi che i soli antichi originari del Comune, e che se le famiglie avventizie crederanno aver diritto, dovessero esperirlo innanzi ai tribunali, quella deliberazione era sospesa con decreto del Commissario Distrettuale del 6 Giugno, ed annullata con l'impugnato decreto del Prefetto di Belluno del 15 Giugno 1867;

Che avendo quindi la Deputazione Provinciale ordinato l'ammissione ai sussidi di alcuni particolari appartenenti alle famiglie avventizie, il Consiglio Comunale di Auronzo ricorreva contro i detti decreti in data dell'11 e 24 Luglio 1867, allegando la particolare condizione giuridica dei beni comunali del Cadore, i quali per antiche concessioni appartengono ai *soli uomini,* e quindi agli *originari* del Cadore;

Che ad essi beni non può applicarsi il decreto italico del 25 Novembre 1806, e se fu applicato sotto l'amministrazione del primo Regno d'Italia e sotto il Governo Austriaco, ciò debbe attribuirsi alla parzialità e dispotismo di quei Governi, mentre sotto l'attuale Governo nazionale e libero gl'impugnati decreti sarebbero un'offesa allo Statuto costituzionale, tanto perchè provvedendo l'Autorità amministrativa nelle questioni riservate dal Consiglio comunale a'tribunali, avrebbe distornato i contendenti dai loro giudici naturali, come ancora per la ragione che i decreti impugnati importerebbero offesa al diritto di proprietà delle famiglie originarie del Comune ricorrente;

Ommessi tutti gli altri motivi dell'impugnato decreto del Prefetto di Belluno, come quello della competenza del Consiglio comunale a provvedere alla esecuzione delle sue stesse deliberazioni divenute esecutorie e simili, dei quali motivi è superfluo il discutere la consistenza;

Considerato che nessuno dei documenti prodotti giustifica la pretesa del Consiglio comunale ricorrente, che i beni comunali appartengono esclusivamente alle antiche famiglie originarie del Comune, tra le quali non si vorrebbe ammettere anche quelle che da secoli vi sono stabilite, che vi pagano le imposte, concorrono ad ogni altro esercizio dei doveri e diritti civili, e si compongono d'individui nati tutti e domiciliati nel Comune, come risulta dallo stesso prospetto prodotto dall'ufficio comunale;

Che le donazioni e concessioni, seppur fatte agli uomini del Cadore, importano concessione a favore della intera comunità ente morale che si compone di tutte le famiglie, che a norma di legge sono ammesse a farne parte;

Che le dedizioni, prima ai Patriarchi di Aquileja e poi alla Repubblica Veneta, con riserva di tutte le immunità, giurisdizioni, esenzioni e privilegi, sono conformi a tutte le altre con cui si formarono gli Stati odierni nei secoli trascorsi, e non comportano altri privilegi che quelli conservati dalla legislazione odierna dei vari Stati;

Che nessuna menzione d'altronde si trova in detti atti del preteso privilegio delle famiglie originarie del Cadore;

Che il capitolo 125 del titolo VII, libro 2.° dello Statuto del Cadore, nell'escludere i forestieri dal godimento dei beni comunali, non fa che ripetere ciò che per tutto è di diritto comune;

Che il capitolo 88 delle provvisioni posteriori, per le quali nessuno poteva divenire cittadino del Cadore, se non era assunto nel consiglio generale della comunità, e non vi avesse giurata fedeltà al serenissimo dominio veneto, sottoponendosi a tutti i pesi che sostengono gli altri cittadini del Cadore, era il modo comune di acquistare la cittadinanza all'epoca dell'antico diritto municipale in Italia ed in ogni altra parte dell'Europa; il qual modo, se è mutato dalla legislazione moderna, la quale non più richiede una deliberazione comunale per conferire la qualità di comunista a chi, essendo nazionale, si stabilisce in un Comune del Regno, vi paga i tributi generali e comunitativi, vi adempie agli oneri di leva e vi esercita i diritti elettorali, non potrebbe mantenersi per le comunità del Cadore, facendo una esenzione alla legislazione generale dello Stato, come se essa comunità non appartenesse al Regno d'Italia, nè si potrebbero ritenere straniere alle medesime, famiglie che vi sono stabilite da secoli, solo perchè non possono esibire un titolo di assunzione proveniente dal Consiglio della comunità;

Che il decreto del Senato Veneto del 12 Maggio 1757, col quale i beni della comunità del Cadore furono riconosciuti allodiali dei Comuni e non soggetti alla reinvestitura ed altri vincoli ai quali erano sottoposti i beni comunali di altre parti del territorio Veneto, provenienti da concessioni della Repubblica, nulla prova a favore del preteso diritto delle antiche famiglie Cadorine, anzi giustifica quel-

la allodialità che costituisce l'indole patrimoniale di essi beni, per cui appartenendo alla università, anzichè a singole famiglie, debbono da essa applicarsi ai pubblici servigi nell'interesse di tutti coloro che appartengono ai detti Comuni del Cadore;

Considerando che d'altronde la questione fu risoluta e stabilito lo stato di possedere col decreto del 15 Novembre 1806, il quale ebbe per fine di terminare le questioni fra gli antichi e nuovi originari dei Comuni degli Stati ex-Veneti;

Che sarebbe assurdo il ritenere, rimpetto alla generalità delle epigrafe e delle disposizioni di quel decreto, che esso non fosse applicabile al Cadore, sol perchè vi si citano alcune leggi venete che il Consiglio ricorrente non crede applicabili al Cadore, mentre vi si citano altresì quelle del 1802 e 1805 e il reale decreto dell'8 Giugno 1805, relative all'amministrazione comunale, che certamente comprendevano il Cadore;

Che d'altronde la continenza d'un decreto non si desume dalle leggi che si citano nel preambolo, ma dalla materia a cui provvede, e dal territorio pel quale è promulgato;

Che le questioni a cui provvide il decreto reale medesimo, sono precisamente quelle che da gran tempo agitavansi nella comunità Cadorina, che risorte anche dopo il 1806, furono esaurite a norma di esso decreto per confessione dello stesso Consiglio comunale ricorrente, e che si avrebbe voluto far risorgere in occasione dell'ultimo mutamento politico, per cui le Provincie Venete fanno parte del Regno d'Italia;

Che è veramente strana l'allegazione che il detto decreto non sarebbe applicabile alle comunità Cadorine, perchè comincia dal provvedere a beni amministrati dai così detti corpi degli antichi originari, e li fa rientrare nella amministrazione comunale, riserbando poi agli originari la produzione dei titoli della loro pretesa proprietà privata, dappoichè per i beni amministrati dai Comuni, come furono sempre quelli del Cadore, non occorreva certamente la disposizione di farli rientrare nella amministrazione comunale, ed essendo tanto più forte la presunzione della loro pertinenza all'intiero Comune, con tanto maggior rigore doveano applicarsi per essi i termini perentori dati dal real decreto per la presentazione dei pretesi titoli degli antichi originari;

Considerato che spirati ora da gran tempo i detti termini, mal si comprende come vorrebbe trovarsi una violazione a diritto di proprietà nei decreti impugnati che non decidono della proprietà;

Che quanto ai giudici naturali del Consiglio ricorrente oltre che l'articolo 7 del citato reale decreto del 1806 dichiara questioni di pubblica amministrazione tutte quelle sorte tra gli antichi originari e i loro Comuni, da essere decise colle forme del contenzioso amministrativo non ancora abolito nelle Provincie Venete, a torto si vorrebbe dare il carattere di sentenza ai provvedimenti del Prefetto e della Deputazione Provinciale che si restringono al mero esercizio nelle facoltà esecutive, per cui il Governo e l'Autorità tutelare mantengono l'osservanza delle leggi secondo lo stato di possedere nelle amministrazioni che ne dipendono, a norma del capitolo 7, titolo 2, della legge provinciale e comunale;

Che il Prefetto annullava la deliberazione del Consiglio comunale di Auronzo contraria alla legge, perchè con essa volevasi mutare lo stato di possesso stabilito col decreto del 25 Novembre 1806, ed invertire le parti ordinate da detto decreto, il quale volle che tutti i Comunisti, compresi gli avventizi, si ritenessero in possesso, e gli originari dovessero fare esperimento dei loro diritti, seppur ne avessero;

Che la Deputazione Provinciale ordinando i sussidii per le famiglie indebitamente escluse, non faceva che esercitare la sua facoltà di allogazione d'uffizio secondo il possesso e la presunzione di legittimità e di spedizione di mandati a termini di legge;

Considerando che la continuazione dei sussidii è una pratica viziosa, per cui sotto altro nome si riproducono le antiche partecipanze, e le rendite del Comune sono applicate in largizioni che possono alimentare il proletariato ed impedire lo sviluppo normale della proprietà e della famiglia contro gl'intenti delle leggi sulla amministrazione comunale ed anche del reale decreto del 25 Novembre 1806;

Che però la persistenza dell'abuso può far dubitare di condizioni locali, per cui l'amministrazione debba moderare la sua azione nel mutare gradatamente l'antico sistema;

È d'avviso:

Che debbano rigettarsi i due ricorsi del Comune di Auronzo;

Che il Governo debba richiamare l'attenzione del Prefetto e della Deputazione Provinciale sull'uso dei beni comunali del Cadore, nello scopo legittimo ed economico di promuovere la proprietà privata e l'applicazione delle eccedenze delle rendite sulle spese di quelle comunità in istituzioni ed opere di pubblica utilità comunitativa.

Padova, Stab. Prosperini, 1871.